VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno





Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali

Se l'importanza di una fonte si misura dalla attenzione storiografica che essa richiama, si può con ragione affermare che il considerevole aumento di studi e di edizioni che hanno avuto come oggetto lo 'statuto' pone questo documento normativo in una posizione generale di maggiore rilievo scientifico rispetto al passato ¹.

Come testimonianza del grande interesse per la fonte statutaria si può consultare la recente pubblicazione di una bibliografia che copre il decennio dal 1985 al 1995 ²: essa, oltre che un indispensabile strumento di lavoro, ha costituito un momento di ripensamento critico, di puntualizzazione e di sintesi di un settore che sta camminando in direzioni diverse, e si può notare che, all'interno della stessa materia statutaria, settori specifici hanno avuto diversa attenzione ed una fortuna storiograficamente alterna.

La stessa parola 'statuto' continua ad avere nelle vicende politiche italiane e nel lessico istituzionale una presenza costante e una notevole capacità di adattamento a significati anche tra loro molto distanti.

Si discute molto in questo periodo in Italia di riforme istituzionali di tipo federale, e viene ribadito che i Comuni, le Province e le Regioni fonderanno la propria autonomia e i principi organizzativi e di funzionamento sugli statuti.

Ancora una volta si assiste al recupero e all'utilizzazione del termine 'statuto' che, in contesti molteplici e differenti, ha accompagnato, quasi da sempre, la nostra storia istituzionale. È ancora vicina l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla riforma delle autonomie locali che, all'arti-

^{*} Pubbl. in Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del « Premio internazionale Ascoli Piceno », Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1999, pp. 1-9; anche in Studi in onore di Franca De Marini Avonzo, Torino 1999 (Pubblicazioni del Dipartimento di Cultura giuridica « Giovanni Tarello »), pp. 283-288.

¹ Una messa punto bibliografica in M. ROSBOCH, *Le invalidità negli statuti di Torino*, in « Rivista di storia del diritto italiano » LXIX (1996), p. 270.

² Bibliografia statutaria italiana (1985-1995), Roma 1998 (Biblioteca del Senato della Repubblica; Centro di studi sulla civiltà dell'alto Medioevo-San Miniato; Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative).

colo due, stabilisce che «le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome», e, all'articolo quattro afferma che «I Comuni e le Province adottano il proprio statuto ... Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ...».

Sembra riprendere vigore attraverso questa normativa il significato più tradizionale della parola 'statuto', intesa come legge municipale, che aveva perso senso reale dopo la cessazione del vigore delle fonti giuridiche di origine medievale: tale offuscamento è avvenuto anche in relazione ad una utilizzazione dello stesso termine nel significato di 'costituzione' o 'legge fondamentale dello stato' nel 1848³.

Se le comunità politico-amministrative dei nostri giorni, debbono darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo, questo è solo il lato formale di un processo che, più sostanzialmente, cerca strade nuove e più adeguate per riproporre il valore dei principi dell'autonomia: di recente un volume di Paolo Grossi – che ha con molta forza sottolineato il concetto di un «diritto senza stato» –, ha indotto a tornare a riflettere su questo concetto di autonomia, che può rivelarsi, a suo parere, « confacentissimo a ordinare ... la costituzione giuridica medievale ... La costituzione medievale non è articolata in un arcipelago di sovranità ma in un tessuto di autonomie ...» ⁴.

La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse il primo insegnamento che proviene dagli antichi statuti: come ha ben scritto Sbriccoli,

« ... il comune si fece forte dei suoi statuti anche dal punto di vista, non secondario, della natura degli strumenti legislativi, oltre che da quello dei loro contenuti ... il solo fatto di darsi uno statuto fu, per lunghissimo periodo, un atto politico di grande importanza ... » ⁵.

 $^{^3}$ F. Bambi, I nomi delle "leggi fondamentali", in « Studi di lessicografia italiana », XI (1991), p. 190 e sgg.

⁴ P. GROSSI, Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale), in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXIII (1996), pp. 282-283 e ID., L'ordine giuridico medievale, Bari 1993, pp. 223-229.

⁵ M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano 1969, p. 26.

Per queste ragioni lo studio, la ristampa o la edizione del testo di un antico statuto comunale è un'operazione commendevole sotto molteplici profili. Da un lato il rilievo generale nel campo della scienza storica per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana 6, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali, e così via.

Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti in esso contenuti, di riportare, alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono ⁷.

Le classificazioni ed i modelli tentati dalla storiografia non riescono a incasellare la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno statutario. Esso, infatti, ha proposto esempi di un continuo processo di confronto e spesso di conflitto tra le tendenze omogeneizzatrici delle autorità centrali e le resistenze degli enti periferici.

L'autonomia comunale e la sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*, ai limiti soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, si aggiunge, ed è certo il più importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine ⁸.

Di grande rilievo è, ad esempio, la fonte statutaria che riguarda le normative delle corporazioni e delle associazioni civili. Questi statuti, infatti,

⁶ Importanti esempi per gli statuti di Ascoli sono riportati da O. SESTILI - A. TORSANI, *Ascoli e l'edilizia privata medievale nei secoli XII-XIII-XIV*, Ascoli Piceno 1995 (Istituto superiore di Studi medievali « Cecco d'Ascoli », Ascoli Piceno. Testi e Documenti, 2), pp. 111-125.

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19.

⁸ C. STORTI STORCHI, Appunti in tema di « potestas condendi statuta », in Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT (« Annali dell'Istituto storico italo-germanico », Quaderni, 30), pp. 319-343.

mantengono uno speciale fascino per gli storici perché le norme in essi contenute si prestano, per loro natura, a letture multiple e interdisciplinari, combinando normalmente elementi di carattere storico-sociale con le specifiche discipline tecniche delle varie attività economiche e con le costanti istituzionali ed organizzative che in essi sono presenti. I contenuti sono certamente giuridici, economici e sociali ma spesso suggestivamente, richiamano un universo di valori etici legati al lavoro ed alla solidarietà ⁹.

I meccanismi di revisione periodica, attraverso commissioni di « statutarii », completano un quadro operativo che rimane sostanzialmente invariato, come procedimento tecnico, nei periodi successivi. Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo « brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo », come quello di Ascoli.

Certo il rilievo politico del fenomeno statutario, la corretta collocazione all'interno dell'esperienza storica, medievale prima e moderna poi, è ancora oggetto di valutazioni differenti, ma al di là della capacità di evocazione tematicamente molto estesa, che si trasmette da questi testi, per la comprensione degli statuti è preliminare la consapevolezza che si tratta di testi giuridici, posti in essere da soggetti forniti di potestà legislativa a vari livelli di validità: nel Medioevo e nell'Età moderna essi esemplificano l'utilizzazione dello strumento normativo, per il perseguimento e il conseguimento di fini politici economici e sociali. Come mi è già capitato di scrivere, è certo possibile e auspicabile la ricostruzione di aspetti dell'economia, dell'articolazione sociale, dell'editoria o di quant'altro anche attraverso gli statuti, purché non si dimentichi che questi testi, come tutte le fonti giuridiche, hanno un valore in sé ma ne hanno uno, storiograficamente non eludibile, di tipo relazionale, in stretta connessione con il complesso della tradizione scientifica e pratica a cui si rapportano 10. Si può ricordare, ad esempio, che nel mondo medievale e moderno esiste un singolare fenomeno di mobilità che riguarda professionisti del diritto come podestà, giudici, notai, professori, cioè giuristi che mettono a disposizione di diverse comunità un patrimonio di concetti tecnici e di terminologia uniforme: si regolamentano allo stesso modo, rifacendosi ad una comune tra-

⁹ Si veda da ultimo, *Guilds, Markets and Work Regulations in Italy, 16th-19th Centuries*, a cura di A. Guenzi, P. Massa e F. Piola Caselli, Aldershot 1998.

¹⁰ V. PIERGIOVANNI, Sui più antichi statuti del Ponente ligure, in Studi in onore di Victor Uckmar, Padova 1997, 2, pp. 981-984.

dizione, situazioni simili in campo pubblico e privato; tutte le soluzioni delle controversie, nei processi e nelle procedure arbitrali, rispondono alle stesse regole e criteri ed hanno conseguentemente sentenze omogenee: sottovalutare la circolazione, soprattutto attraverso i notai, delle forme giuridiche e non considerare la ritualità e le ricorrenze soprattutto in campo processuale, non ritenerle, cioè, un elemento importante nella ricostruzione storiografica, equivale a rinunciare a priori ad un segmento di conoscenza storica ¹¹. Forse anche a questo risvolto si può estendere il riferimento di Grossi quando afferma che « autonomia significa sempre rapporto, relazione con: in quanto indipendenza relativa, non può non riguardare un soggetto in stretto collegamento con altri ... » ¹².

Non è certo casuale che, quando si parla di variabilità dei testi statutari, difficilmente il discorso verte sui contenuti normativi di diritto privato o processuale, mentre la variabilità diventa quasi proverbiale nella parte relativa all'organizzazione politica, quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti. Gli statuti devono, quindi, essere letti sia come testimonianze di convergenza e di adeguamento ad una esperienza giuridica generale, sia come espressione formale delle peculiarità di ogni singola comunità. Tale duplicità di modo di essere, cioè parte di un più complesso mondo spirituale e concettuale e specchio delle tradizioni locali, è la chiave di comprensione di questi testi. Un particolarismo estremo al fondo del quale, però, rimane un tessuto comune, un contesto giuridico e spirituale unitario: lo ius commune è «il maestoso sistema giuridico universale elaborato sulla piattaforma romana e canonica da un ceto agguerritissimo di giuristi (maestri, scienziati, pratici), patrimonio scientifico ovunque presente a fornire schemi interpretativi, invenzioni tecniche, soluzioni per i troppi casi localmente non previsti dalla miopia dei singoli legislatori» 13. Si tratta della testimonianza di una civiltà giuridica estremamente rigorosa e raffinata, alla quale siamo debitori di buona parte dei principi che ancor oggi regolano la nostra convivenza civile.

¹¹ Ibidem.

¹² P. GROSSI, Un diritto senza stato cit., p. 282.

¹³ ID., L'ordine giuridico cit., p. 54.

È questa la prospettiva a cui la storiografia giuridica ha proposto soluzioni ed ottenuto importanti risultati in questi ultimi decenni, e, da ultimo Grossi ha ritenuto che queste fonti particolaristiche

« non si pongono in antagonismo frontale al diritto comune; piuttosto nel loro ambito e ordine, lo integrano, lo specificano, arrivano anche a contraddirlo con variazioni particolari; non arrivano mai (né vogliono arrivare mai) a smentirlo. Al contrario, lo presuppongono, collocandosi in posizione dialettica – ossia in relazione patente o latente – con questo immenso patrimonio che circola in ogni dove e che costituisce lo *ius*, lo *ius* per eccellenza » ¹⁴.

Operando in questo contesto – senza servirci della attuale logica sistematica e dei nostri concetti di utilità e funzionalità – e attingendo agli strumenti ermeneutici ed alle chiavi tecniche ad esso connaturate, credo che si possa rispondere a molti dei problemi di anacronismo e di incomprensibilità delle norme statutarie che di recente si è posto uno degli storici medievali italiani più attenti a questo fenomeno¹⁵.

Ho iniziato ricordando come proprio recentemente una legge torna a parlare di statuti per i comuni italiani. Gli enti locali dovranno darsi una propria autonoma regolamentazione che, pur inserita nel quadro nazionale di riferimento normativo, dovrà tenere conto delle peculiarità che ogni comunità, piccola o grande che essa sia, riesce sempre ad esprimere.

Il riferimento all'attualità credo che possa ben agganciarsi, per concludere, ad un passo di un giurista medievale, Alberico da Rosciate, che dà una significativa definizione dello statuto: « potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum » ¹⁶. Si tratta di una norma nata per difendere e proteggere lo *statum publicum*, cioè il modo di essere, le specificità di una comunità. Un grande giurista come Alberico da Rosciate, nel ripensare alla normativa locale e alle esigenze di cui essa è portatrice, le fornisce quasi una patente di nobilitazione affidandole il compito della salvaguardia del patrimonio comune di tradizioni civiche ¹⁷.

¹⁴ *Ibidem*, p. 225.

¹⁵ G. ORTALLI, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition commu*nale, in « Cahiers de Recherches Médiévales (XII°-XV° siècles) », 4 (1997), pp.163-173. Ad Ortalli si deve la pubblicazione del *Corpus* statutario delle Venezie, che ha già edito quattordici tomi.

¹⁶ Albertci De Rosate Commentariorum de Statutis, Tractatus Universi Iuris II, Venetiis MDLXXXIII, q. 1, c. 2 r.

¹⁷ V. PIERGIOVANNI, *La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza*, in « Bollettino storico per la Provincia di Novara » LXXXV (1994), pp. 427-438.


INDICE

Presentazione	pag.	/
Tabula gratulatoria	*	9
Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica		
Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	*	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	*	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	*	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il mo- dello genovese	»	171
Statuti e riformagioni	*	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag.	239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	»	251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	»	263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	»	273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	»	283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	»	291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	»	317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	»	329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	»	341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	»	359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	»	365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	»	375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	»	381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	»	395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	*	409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	*	417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	*	427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	439

pag.	447
»	453
»	461
»	473
*	477
*	481
»	487
»	495
»	509
»	519
»	547
*	575
»	595
»	605
	» » » » » »

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in iti- nere dicuntur miserabiles personae'	pag.	617	
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635	
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	*	651	
Il diritto canonico: il Medioevo	*	663	
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685	
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa me- dievale	»	697	
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storio- grafia, fonti e istituzioni	*	709	



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo